

problema che abbiamo di fronte e che la legge poteva avviare a soluzione, nel campo della prevenzione e repressione delle violazioni, della sicurezza alimentare e nel rispetto ambientale e di valorizzazione del patrimonio agricolo, forestale, del territorio.

Da queste valutazioni scaturisce la nostra considerazione sulla necessità di un coordinamento tra i vari soggetti, la definizione di criteri unici di valutazione, l'uso delle stesse tecnologie nel rilievo dei dati, avviando così un riavvicinamento tra attività dello Stato e dei suoi strumenti ed i bisogni dei cittadini.

In questo ambito, ritenevamo utile collocare la definizione della nuova identità del Corpo forestale ed unitarietà dello stesso con una riforma del Corpo forestale attuata operando da un lato un rafforzamento del ruolo delle istituzioni regionali e locali, attraverso un forte trasferimento di beni demaniali e risorse (problema che rimane genericamente indicato e non risolto nella proposta in esame) e dall'altro lavorando ad un forte coordinamento nazionale tra i vari soggetti in grado di qualificare l'impegno di tutela della qualità, della sicurezza agroalimentare ed ambientale.

Gli emendamenti, che abbiamo presentato e che sottoporremo domani al voto e all'attenzione dell'Assemblea, da un lato si propongono di rendere più agevole il testo e, dall'altro, intendono recuperare, almeno in parte, le questioni che ho cercato di illustrare: definire le risorse da attribuire alle regioni per assolvere le funzioni amministrative conferite con la legge n. 59 del 1997; istituire un coordinamento nazionale tra i vari ministeri e le varie regioni e province autonome per uniformare gli interventi dei soggetti chiamati ad operare nel campo della sicurezza ambientale, alimentare o della repressione di frodi.

Riteniamo, in questo modo, di dare un contributo importante al miglioramento di un testo del quale abbiamo sottolineato gli elementi che non condividiamo ed i limiti non marginali che sono contenuti in esso: vedremo come la maggioranza, in questo confronto, saprà cogliere lo spirito costruttivo che, ancora una volta, abbiamo messo in campo nell'esame del testo.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Franci. È iscritto a parlare l'onorevole Patarino. Ne ha facoltà.

CARMINE SANTO PATARINO. Grazie, Presidente. Onorevole sottosegretario, la proposta di legge al nostro esame parte dall'intento, positivamente trasversale, di riordinare il glorioso Corpo forestale dello stato, anche in ragione delle recenti modifiche costituzionali in materia di competenze regionali, salvaguardando, nella necessaria unitarietà, l'insostituibile funzione di pubblica sicurezza e di forza di polizia giudiziaria.

Entrambe, infatti, postulano il mantenimento del Corpo alle dipendenze dello Stato centrale, sia pure con la possibilità di attribuire ad esso, a seguito di appositi atti di convenzione con le singole regioni, funzioni ulteriori all'interno di materie di competenza regionale o anche di farle armonicamente coesistere con analoghe strutture che le regioni abbiano istituito o intendano istituire.

Per concretizzare questo intento, che noi totalmente condividiamo — come le Camere della passata legislatura, durante la quale furono presentate mozioni ad esso ispirate, da parte sia del Polo sia dell'Ulivo e come i consigli regionali di Abruzzi, Toscana, Calabria, Marche, Puglia, Molise, Basilicata e Lazio, caratterizzati anch'essi da una significativa trasversalità politica —, si rende necessario rimuovere i gravi danni provocati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2001.

Quel decreto, adottato alle soglie delle elezioni politiche ed a Camere sciolte — lo ha ricordato prima il collega Losurdo, ma anche un collega del gruppo della Margherita, DL-Ulivo — e in palese difformità sia dai termini esatti delle deleghe legislative sia dalla volontà reiteratamente espressa in materia dal Parlamento, di fatto disarticolava il Corpo forestale dello Stato, assegnando alle regioni il 70 per cento del personale, con gravissimi danni per il buon esercizio delle sue insostituibili funzioni di salvaguardia del patrimonio agroforestale, della nazione e di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Si è trattato di un vero quanto devastante colpo di mano, che costringeva la raffinata sapienza giuridica del Presidente *pro tempore* ad un autentico *exploit* di acrobazia normativa nel momento in cui, il successivo 6 giugno — cioè a poche ore dall'affidamento dell'incarico al nuovo Presidente della nuova maggioranza uscita dalle urne il 13 maggio —, retrodatava all'11 maggio dello stesso anno l'esclusione dell'attribuzione della qualifica di polizia giudiziaria al personale del Corpo forestale dello Stato trasferito alle regioni. Un'esclusione nella quale si evidenziava la grave pericolosità dell'innovazione, inopinatamente introdotta dall'ormai ex Presidente Amato, peraltro con l'evidente intento di aggirare le stesse normative vigenti, anche di natura costituzionale, che opportunamente conservano allo Stato centrale le funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Con quell'esclusione si indebolisce, oggettivamente e pesantemente, la tutela del patrimonio forestale nonché quella del nostro ambiente, del nostro ecosistema, quando invece occorre procedere ad un rafforzamento della stessa, anche attraverso un potenziamento normativo, organizzativo e strumentale del Corpo ad essa preposto. Si pensi — per fare un esempio — alla piaga degli incendi, in gran parte di natura dolosa, contro la quale l'eliminazione della funzione di polizia giudiziaria di gran parte del personale del Corpo forestale dello Stato vanificherebbe di fatto ogni difesa, con rischi gravissimi anche per l'incolumità delle popolazioni.

A voler essere malevoli, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in questione, riluce tutta una strumentalità devastatrice del cosiddetto federalismo, adottato da un Governo e da una maggioranza di centrosinistra alla fine del loro mandato, nella quale si evidenzia sempre più un perverso disegno di disseminare di autentiche mine il cammino della legislatura e del Governo successivi, costretti alla paralisi da una normativa finalizzata esclusivamente ad impedire loro di operare, se non previa difficoltosissima rimozione di miriadi di ostacoli appositamente collocati sulla loro strada o ad una defa-

tigante moltiplicazione di contenziosi tra regioni e Stato, che rischiava e rischia, per esempio, di vanificare il grande sforzo che questa maggioranza sta compiendo per l'ammodernamento infrastrutturale del paese, che è di per sé un fattore gravissimo di disarticolazione di quello che resta dell'unità d'Italia.

Ma questa amara constatazione non ci impedisce di rilevare che, con specifico riferimento all'indubitabile necessità di preservare l'unitarietà e le funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria del Corpo forestale dello Stato, il Parlamento oggi si sta muovendo con apprezzabile unità di intenti, tanto che nel provvedimento che stiamo esaminando confluiscono proposte di diversa estrazione ma di analogo contenuto, che hanno tutte contribuito, grazie all'eccellente opera di sintesi del collega Losurdo e all'ottimo lavoro dell'intera XIII Commissione, alla composizione di un testo pregevole e coerente che, salvaguardando l'unitarietà e, quindi, la continuità e l'efficienza del Corpo forestale dello Stato, lo mette anche in condizione di adeguarsi correttamente alle nuove modulazioni di competenze tra le diverse articolazioni dello Stato.

Vale la pena di ricordare che, come ha precisato nel suo intervento con puntualità e con chiarezza il collega Losurdo, proprio il Presidente Violante, nella passata legislatura, stigmatizzò pesantemente la pratica dei Governi in carica di superare i limiti delle deleghe legislative e, in particolare, rimarcò la permanente vigenza dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che include il Corpo forestale dello Stato tra le forze di polizia e che non è mai stato abrogato.

Per concludere, cari colleghi, il provvedimento al nostro esame può rappresentare altresì la grande occasione che l'intero Corpo forestale attende da quasi trent'anni, dal 1972, da quando fu emanato il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11: in un momento così delicato di incertezze, quale è quello che stiamo attraversando, il provvedimento cerca di riassumere e di rappresentare nel miglior modo possibile le istanze e le aspettative del personale che,

in un rapporto di giusta e coordinata collaborazione con le regioni, potrà utilizzare ai massimi livelli ogni risorsa disponibile nello svolgimento dei compiti che, come è stato ricordato da più parti anche questa sera, vanno da quelli tradizionali del Corpo del forestale dello Stato a quelli di polizia e di difesa dell'ambiente, ai controlli venatori, alla protezione civile.

Quindi, ritengo che, con l'approvazione di questo testo di legge, che, sicuramente, durante il corso del dibattito potrà anche essere migliorato ed emendato dai colleghi che interverranno, il personale del Corpo forestale, impegnato come è nella salvaguardia di tutto quello che, come dicevo all'inizio del mio intervento, rappresenta il patrimonio agroforestale della nazione, oltre che nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, potrà svolgere il proprio lavoro al massimo della capacità ed anche con grande gratificazione personale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marcora. Ne ha facoltà.

LUCA MARCORA. Signor Presidente, questo progetto di legge ci trova concordi nelle finalità e negli strumenti che sono stati adottati per raggiungere gli obiettivi prefissati. In primo luogo, vi era la necessità di un riordino del Corpo forestale dello Stato in relazione alla modifica del titolo V della Costituzione e, quindi, in relazione anche alla necessità di prevedere corpi regionali forestali e di ridefinire la distribuzione sul territorio delle competenze del Corpo forestale stesso. Dall'altro lato, la necessità di un riordino deriva anche dalla numerosità delle competenze che via via sono state attribuite al Corpo forestale dello Stato da leggi nazionali; quindi, si rendeva necessaria una ricognizione organica di queste funzioni, che ne ridefinisse i limiti ed i confini.

Infine, era necessario anche un riordino dell'organizzazione del Corpo forestale stesso, anche in relazione al riassetto delle competenze e delle attribuzioni sul territorio.

Condividiamo anche la caratteristica di intersettorialità delle competenze del Corpo forestale dello Stato. I commi del-

l'articolo 2 elencano le diverse competenze del Corpo forestale; ripeto che non c'è nessuna nuova competenza rispetto a quanto stabilito dalle leggi precedenti ed è solo un riordino, ma tale elenco ci dà subito un'idea della complessità e dell'intersettorialità delle funzioni attualmente svolte dal Corpo forestale dello Stato. Questo ci porta a dire, quindi, che pur volendo ricondurre il Corpo forestale alle dipendenze del Ministero delle politiche agricole e forestali, è necessario poi un forte interscambio anche con altri ministeri, e quindi occorre considerare anche la dipendenza funzionale da altri dicasteri, in particolare dal Ministero dell'interno per quanto riguarda le funzioni di pubblica sicurezza, dal Ministero dell'ambiente per quanto concerne le funzioni di tutela ambientale dell'ecosistema, nonché dal Ministero della salute per quanto riguarda le funzioni più strettamente inerenti alla tutela della sicurezza alimentare.

Detto ciò, pensiamo che ciascuna di queste funzioni sia necessaria da un lato per il nostro Stato, dall'altra per il territorio. In particolare, ricordo ad esempio che, per quanto riguarda le funzioni di pubblica sicurezza, in molti territori il Corpo forestale rappresenta l'unico presidio dello Stato nelle aree rurali e montane. Ricordo altresì l'importanza dei temi della sicurezza alimentare, emersi recentemente a causa dei gravi problemi di emergenza susseguitesisi alla crisi provocata dalla BSE, al problema della *blue tongue*, alla questione dei polli alla diossina e via dicendo. Ricordo, inoltre, tutta la tematica ambientale: mi rifaccio a quanto previsto dal Protocollo di Kyoto in merito alla salvaguardia del patrimonio agroforestale.

Noi condividiamo l'obiettivo del provvedimento al nostro esame, dal momento che abbiamo collaborato alla sua formazione, partecipando al Comitato ristretto ed avendo presentato due delle proposte di legge, successivamente confluite nel testo unificato, modificato dalla Commissione ed oggi all'esame dell'Assemblea. Abbiamo condiviso, dunque, sia il percorso di questo provvedimento sia, come ho affermato in precedenza, gli obiettivi e gli strumenti, condividendo anche la premessa dalla

quale partiva, vale a dire il fatto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2001 aveva forse rappresentato una forzatura nello stabilire percentuali rigide e prefissate (il 30 per cento allo Stato ed il 70 per cento alle regioni) per quanto riguardava lo smembramento del Corpo forestale.

Siamo convinti, invece, che sia necessario mantenere l'unitarietà del Corpo forestale dello Stato, al fine di salvaguardare un'esperienza ed una tradizione di fulgida dedizione allo Stato da parte di tutto il Corpo. Ma siamo altresì convinti che siano necessari criteri di flessibilità nel momento in cui si vuole trasferire alle regioni parte delle competenze e delle risorse umane e strumentali del Corpo forestale dello Stato.

Occorre flessibilità perché le regioni hanno diverse e differenziate esigenze, quindi una suddivisione troppo rigida che parta dal centro rischia di non risultare soddisfacente. Invece, questo provvedimento ha il pregio di applicare flessibilità nel trasferimento alle regioni di risorse umane e strumentali e di competenze, posto che le competenze sono chiaramente stabilite dall'articolo 117 del titolo V della Costituzione. Inoltre, alle regioni viene lasciata la potestà, la possibilità, di scegliere se avvalersi di corpi regionali, oppure se ricorrere ancora alle competenze del Corpo forestale dello Stato.

È chiaramente necessario un coordinamento fra le diverse regioni, il ministero ed il Corpo forestale dello Stato per gestire questo passaggio con flessibilità. Tutto ciò è previsto dall'articolo 4 del provvedimento in esame e ciò rappresenta un ulteriore elemento di positività che noi apprezziamo.

Sono quindi necessarie flessibilità e coordinamento tenendo però ferma l'unitarietà del Corpo.

A questo punto intendo chiudere il mio intervento rimandando le ulteriori valutazioni in sede di dichiarazioni di voto finali sul complesso del provvedimento, tenendo anche conto di ciò che avverrà durante l'esame degli emendamenti.

Noi riteniamo che, sicuramente, esistono dei punti da migliorare ed al ri-

guardo abbiamo presentato degli emendamenti che speriamo vengano accolti. In particolare, riteniamo sia necessario risolvere due problemi che rimangono aperti e confidiamo che ciò potrà avvenire durante il dibattito in aula.

Innanzitutto, bisogna creare una struttura di coordinamento anche per quanto riguarda i diversi enti da cui dipende funzionalmente il Corpo forestale dello Stato.

Pertanto, oltre al coordinamento con le regioni, è necessario prevedere un coordinamento tra i Ministeri dell'agricoltura, dell'ambiente, dell'interno e della salute, quindi tra le amministrazioni centrali da cui dipende funzionalmente il Corpo forestale dello Stato. È un primo problema che intendiamo segnalare e ci auguriamo venga affrontato con la possibilità di emendare il testo attualmente in discussione.

Il secondo punto è quello che riguarda le risorse da destinare alle regioni. Abbiamo più volte lamentato la volontà di questo Governo di trasferire competenze alle regioni, senza dotarle di adeguate risorse finanziarie. L'obbligo di mantenere un'invarianza di spesa blocca, con riferimento al suddetto provvedimento, la possibilità di individuare e di quantificare i fondi necessari alle regioni per la creazione di propri corpi regionali forestali.

Riteniamo, tuttavia, possibile inserire nel testo la previsione di un capitolo di spesa che, attraverso una concertazione tra Stato e regione, possa essere di anno in anno determinato e riportato in finanziaria. Questi sono i due punti che, a nostro avviso, devono essere affrontati nel dibattito in aula.

Per il resto, come ho affermato precedentemente, esprimiamo una posizione favorevole sul provvedimento, così com'è stata espressa nel corso di buona parte del lavoro preparatorio.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

*(Repliche del relatore e del Governo
- A.C. 559)*

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Losurdo.

STEFANO LOSURDO, *Relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

PAOLO SCARPA BONAZZA BUORA, *Sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Ringrazio il Governo ed i colleghi che sono intervenuti.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 16 gennaio 2003, alle 9,30:

1. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

REALACCI ed altri; BOCCHINO ed altri: Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti (1174-2952-A).

— *Relatori*: Giancarlo Giorgetti (*per la V Commissione*) e Lupi (*per l'VIII Commissione*).

2. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

MOLINARI; VOLONTÈ ed altri; MISURACA e AMATO; LOSURDO ed altri; de GHISLANZONI CARDOLI ed altri; PECORARO SCANIO ed altri; MARINI ed altri: Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (559-1478-1480-1486-1535-1590-1660-A).

— *Relatore*: Losurdo.

(*ore 12,30*)

3. — *Discussione del testo unificato delle proposte di legge (per l'esame di questioni pregiudiziali e sospensive):*

PISAPIA ed altri e FANFANI ed altri: Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni (3323-3386-A).

— *Relatori*: Buemi, *per la maggioranza*; Lussana *di minoranza*.

4. — *Discussione dei documenti in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:*

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Miccichè (Doc. IV-*quater*, n. 25).

— *Relatore*: Mazzoni.

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Miccichè (Doc. IV-*quater*, n. 32).

— *Relatore*: Dameri.

(*al termine delle votazioni*)

5. — *Discussione del testo unificato delle proposte di legge (per la discussione sulle linee generali):*

PISAPIA ed altri e FANFANI ed altri: Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni (3323-3386-A).

— *Relatori*: Buemi, *per la maggioranza*; Lussana *di minoranza*.

La seduta termina alle 20,35.

TESTO INTEGRALE DELLA DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL DEPUTATO ERMINIA MAZZONI SULLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2442

ERMINIA MAZZONI. La proposta di legge in esame, consistente di un unico articolo, prevede la estensione delle sanzioni penali e delle altre misure accessorie previste per le attività illecite di cui agli

articoli 171-*bis* e *octies* della legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche al settore dei servizi ad accesso condizionato.

Attualmente la disciplina della materia è affidata alla legge n. 240 del 2000, che ha modificato profondamente la legge n. 633 del 1941, la quale dettava la disciplina generale del diritto di autore.

La legge n. 248 del 2000 ha adeguato la normativa alle nuove realtà tecnologiche e, dunque, al sempre più diffuso fenomeno della pirateria, mediante la intensificazione delle punibilità: su diciannove articoli, sette riguardano direttamente la materia penale.

In questo quadro normativo si inserisce il decreto legislativo n. 373 del 2000 emanato in attuazione della direttiva 98/84/CE (tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato) che ha di mira la tutela giuridica dei prestatori di servizi che facciano ricorso a tecniche di accesso condizionato, al fine di garantirne la remunerazione. Tale servizio consente l'amplificazione delle possibilità di scelta del consumatore e rappresenta un fattore fondamentale di pluralismo culturale.

La direttiva prevede che siano sanzionati i dispositivi illeciti che consentono l'accesso al servizio senza pagamento. Il decreto legislativo, invece, all'articolo 6 prevede sanzioni di natura esclusivamente amministrativa.

Il decreto, dunque, a causa di un errato coordinamento con la legge n. 248 del 2000, esclude tutte le attività di accesso condizionato dalla soggezione alle sanzioni penali di cui alla legge n. 633 del 1941 e successive modifiche.

La modifica della normativa proposta con il testo in esame è, dunque, indispensabile al fine di adeguare il nostro quadro normativo a quello europeo, che prevede, come già detto, un più elevato livello di punibilità per la pirateria. Restano ferme le sanzioni amministrative.

TESTO INTEGRALE DELLA DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL DEPUTATO GIULIO SCHMIDT SUL TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 432-1222-2467-2610

GIULIO SCHMIDT. È dal 1992 che il Parlamento non emana una legge a tutela degli animali.

Dopo dieci anni si registra oggi una nuova e più profonda sensibilità verso gli animali.

Altri provvedimenti sono in attesa di essere discussi, come la proposta di legge di mia iniziativa ma condivisa da ottantadue colleghi, di vietare l'uso di animali d'affezione — cani e gatti — a scopo di sperimentazione.

Con questo provvedimento si realizza, a mio avviso, una piccola ma significativa rivoluzione culturale.

Dalla fase della pietà e della misericordia passiamo alla consacrazione dell'animale come essere senziente e come soggetto giuridico. Si realizza la Dichiarazione sulla protezione degli animali approvata a Maastricht nel 1991, si concretizza il protocollo di Amsterdam del 1997 sul benessere degli animali.

Il provvedimento, coerentemente con questi principi, modifica in modo sostanziale quanto finora previsto dal nostro codice penale per quanto riguarda il maltrattamento degli animali: non più semplici contravvenzioni, non più sanzioni amministrative così miti da sembrare ridicole. Maltrattare gli animali è oggi un delitto. E per chi si macchia di un simile delitto il messaggio del Parlamento italiano è finalmente chiaro e severo.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 23.